DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2025/2364 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2025

che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come elemento di lega nell'acciaio, nell'alluminio e nel rame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose di cui all'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell'allegato III della direttiva.

(2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il valore massimo di concentrazione tollerata è dello 0,1 % in peso di piombo nei materiali omogenei.

(4) La direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione ([2]) ha concesso un'esenzione per l'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti contenenti fino allo 0,2 % di piombo in peso, come stabilito nell'allegato III, punto 6 a)-I, della direttiva 2011/65/UE. Detta esenzione riguarda le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 di apparecchiature elettriche ed elettroniche, elencate nell'allegato I della direttiva 2011/65/UE. L'applicazione dell'esenzione di cui all'allegato III, voce 6 a), della direttiva era limitata alle apparecchiature elettriche ed elettroniche delle categorie 8, 9 e 11.

(5) La direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione ([3]) ha concesso esenzioni per l'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso destinato alla lavorazione meccanica o derivante dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo. Le esenzioni sono stabilite nell'allegato III, voci 6 b)-I, e 6 b)-II, della direttiva 2011/65/UE. Dette esenzioni riguardano le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 di apparecchiature elettriche ed elettroniche, elencate nell'allegato I della direttiva 2011/65/UE. L'applicazione dell'esenzione di cui all'allegato III, voce 6 b), della direttiva era limitata alle apparecchiature elettriche ed elettroniche delle categorie 8, 9 e 11.

(6) La direttiva delegata (UE) 2018/741 della Commissione ([4]) ha concesso un'esenzione per l'uso di leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso per tutte le categorie, come stabilito nell'allegato III, voce 6 c), della direttiva 2011/65/UE.

([1]) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj.

([2]) Direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione, del 1º marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/739/oj).

([3]) Direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione, del 1º marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 106, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/740/oj).

([4]) Direttiva delegata (UE) 2018/741 della Commissione, del 1º marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nel rame (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/741/oj).